



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTUEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI e ALDERISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2019

Disposizioni in materia di sostegno alle giovani generazioni, finalizzate all’autoimprenditorialità, all’alta istruzione, al rientro di cittadini emigrati meritevoli e alla mobilità interna per fini di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. - In un mondo complesso come quello che si è aperto col nuovo millennio occorre riflettere, senza pregiudizi, su quale sia il ruolo delle Istituzioni oggi rispetto alle giovani generazioni.

In un momento, infatti, fortemente caratterizzato dall'incertezza nel futuro e nell'economia del Paese, dove è oggettiva la difficoltà per i giovani nell'accedere al mondo del lavoro e nella creazione di nuovi nuclei familiari, nei loro confronti la politica è chiamata ad un'azione responsabile, di indirizzo e di sostegno.

Il nostro Paese, da decenni, non riesce ad offrire opportunità a laureati brillanti, non riesce a gratificare ricercatori e persone altamente qualificate. Le difficili condizioni del mercato del lavoro, un tessuto imprenditoriale non sempre ricettivo al cambiamento, la mancanza di riforme strutturali e una fiscalità eccessiva sono alcune delle concause precipue di questa situazione. L'Italia non è in grado di offrire posizioni e condizioni lavorative adeguate agli sforzi e al livello di istruzione conseguiti. Tutto ciò genera un forte livello di frustrazione che provoca, in genere, la ricerca di nuove destinazioni: i nostri ricercatori, ingegneri, medici, infermieri, avvocati, economisti formati dall'Italia trovano il giusto riconoscimento e valorizzazione altrove.

Giovani che hanno perso fiducia nell'Italia e che per questo, dopo essersi brillantemente laureati nelle nostre università, a migliaia, emigrano cagionando un danno enorme al nostro sistema Paese. Il danno è duplice in quanto, oltre a perdere le externalità positive derivanti da questo capitale umano altamente qualificato, non abbiamo nessun beneficio dalle spese sostenute dal

nostro sistema d'istruzione per formare questi concittadini.

La piaga dell'emigrazione di italiani, altamente formati, si è allargata in particolare negli ultimi anni di recessione economica. Secondo recenti dati di Eurostat, unendo le statistiche dei nuovi emigranti e di quelli già presenti da anni nel Paese, si evince come gli italiani in altri Paesi dell'Unione europea siano quasi 3 milioni. Abbiamo un numero di concittadini emigrati doppi rispetto a Francia e Germania nonostante siano Paesi più popolosi rispetto all'Italia. Oltre un terzo di questi italiani è in possesso della laurea o del dottorato di ricerca.

A tal fine è importante tener conto di quella che è una visione « macro » di indirizzo, necessaria in una logica di coordinamento, ed una visione « micro » di gestione, consapevole dei problemi e delle specifiche caratteristiche territoriali.

Occorre pertanto interrogarsi rispetto a priorità pragmatiche che privilegino le azioni che fanno crescere le capacità individuali dei giovani e chiedersi quali siano di conseguenza le opportunità più strategiche da porre in essere per la riuscita di ognuno.

Tali opportunità devono essere perseguite prioritariamente dai singoli, anche in cooperazione tra loro, con percorsi che consentano l'acquisizione di capacità di cittadinanza che si raggiungono innanzitutto operando entro percorsi istituzionali quali la scuola, la famiglia, le istituzioni culturali, le associazioni, le organizzazioni del mondo economico, la politica eccetera.

L'approccio alle politiche giovanili è in questi anni radicalmente cambiato, esso deve potersi fondare su di una forte integrazione delle politiche di settore e l'assunzione dei

giovani non più come categoria sociale « problematica », bensì come risorsa e leva per lo sviluppo del Paese, con un ruolo riconosciuto e vitale per la costruzione del futuro della comunità.

Si ricorda a tal proposito il Trattato di Maastricht che nel 1993, all'articolo 149, paragrafo 2, ha introdotto i « giovani » ed il tema della « gioventù » come uno dei temi rilevanti per la costruzione dell'Unione europea e che, con la Strategia di Lisbona definita nel marzo del 2000, si è definitivamente sancito il ruolo fondamentale che le giovani generazioni europee hanno nella creazione « dell'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo ».

Fare « politiche giovanili » significa quindi cercare di dare risposte all'individualità dei bisogni dei giovani sviluppandone un approccio globale ed integrato, trasversale a più ambiti settoriali.

Norme sparse a favore delle attività dei giovani sono contenute in diverse leggi dello Stato senza però alcuna organicità.

Questo nuovo disegno di legge ci consente pertanto d'integrare, in modo strutturato ed in nome di quel tema fondamentale per i giovani che è l'autoimprenditorialità, gli strumenti per ridare loro un ruolo attivo con interventi estremamente concreti e diretti ad offrire sostegni reali e immediatamente attuabili per il futuro.

Dobbiamo impegnarci affinché i nostri giovani tornino a fidarsi del Paese. Un mezzo per farlo è quello di far conoscere e scegliere le nostre eccellenze in ambito di istruzione e ricerca, favorendo la mobilità finalizzata a questo scopo; prendendo come modello il programma europeo Erasmus che rappresenta, certamente, uno dei più grandi successi dell'Unione europea.

È necessario uscire da una mera logica assistenziale e puntare invece sul sostegno di quei giovani che vogliono realizzarsi in Italia, attraverso alti programmi di istruzione, o che sono dotati di spirito imprenditoriale o

che abbiano sviluppato competenze e attività d'avanguardia, al di fuori dei nostri confini nazionali.

Il presente disegno di legge muove dal presupposto che lo Stato si debba porre al servizio dei cittadini ed agevolare senza onerosi vincoli burocratici e fiscali tutte quelle iniziative che possano favorire la libera iniziativa privata e le potenzialità inesprese dei giovani.

Il presente disegno di legge si compone di tre capi e tredici articoli.

L'articolo 1 reca le finalità secondo quanto sancito dagli articoli 3, 31, 34, 35 e 36 della Costituzione italiana.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la riduzione del cuneo fiscale in favore delle imprese. Per i datori di lavoro che investono assumendo giovani di età non superiore ai 30 anni è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero, ai datori di lavoro privati, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di tre anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti che l'impresa e il ricevente devono possedere per accedere ai benefici previsti dall'articolo 2.

L'articolo 4 consente agli enti previdenziali privatizzati, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, fermo restando il rispetto degli equilibri finanziari delle rispettive gestioni, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, di attuare forme di tutela a sostegno del reddito, assistenza e *welfare*, e in particolare di favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, consentendo agli enti di operare a tutela dell'attività libero-professionale con una serie di misure di sostegno. Conseguentemente, allo scopo di monitorare e assicurare l'equilibrio finanziario e la tutela previdenziale a lungo termine di ogni singola gestione, si prevede l'istituzione di appositi organismi di monitoraggio e controllo dell'andamento delle retribuzioni, delle prestazioni e delle contribuzioni, nonché delle dinamiche del mercato del lavoro, anche in ambito europeo, delle professioni ordinistiche.

Per i profili di carattere finanziario, trattandosi di soggetti di diritto privato, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in quanto il meccanismo di contribuzione è a totale carico degli iscritti.

Le risorse destinate alle predette finalità non incidono sui saldi previdenziali delle singole gestioni né sull'equilibrio delle rispettive gestioni, in quanto alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti dalla quota di redditività maturata del patrimonio degli enti, costituito dalla contribuzione accantonata e cumulata nel tempo. Si evidenzia, infine, che detti enti gestori di diritto privato non sono assoggettati alla disciplina in materia di tesoreria dello Stato per gli enti e gli organismi pubblici, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e pertanto i citati flussi finanziari non incidono negativamente sul bilancio dello Stato e sul fabbisogno. La misura, viceversa, è in grado di determinare effetti indotti positivi in conse-

guenza delle maggiori entrate erariali derivanti dall'aumento del reddito della platea dei soggetti interessati.

L'articolo 5, al comma 1, prevede per le *start-up* innovative l'esenzione da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per accedere ai benefici previsti dal comma 1.

Il comma 3 reca l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo StartItalia, per i prestiti agevolati garantiti dallo Stato con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per le *start-up*.

Il comma 4 demanda ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico le modalità di funzionamento del Fondo.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria per l'attuazione dell'articolo 5.

L'articolo 6, partendo dal principio che lo Stato debba porsi al servizio dei cittadini e non viceversa, prevede che, al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani e delle donne al di sotto dei 30 anni di età, esso sostenga l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

L'articolo 7 prevede che gli studi di settore previsti dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello della data di entrata in vigore della presente legge e che hanno un'età inferiore a 25 anni, nel caso di titolari di imprese individuali, ovvero che hanno un'età inferiore a 30 anni, nel caso di liberi professionisti o se hanno conseguito una laurea.

L'articolo 8 consente la facoltà agli studenti universitari che sono in regola con i pagamenti delle tasse e che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale.

L'articolo 9 stabilisce che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, è determinata in misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 36 per cento (attualmente al 30 per cento).

L'articolo 10, al comma 1, al fine di premiare e sostenere gli studenti che hanno già dimostrato il proprio valore e che vogliono proseguire il percorso di studio, o attraverso la stesura di una tesi di ricerca o implementando la propria preparazione attraverso corsi altamente qualificanti, reca l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo Erasmus Italia, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi mensili, di durata variabile da tre a sei mesi, a seconda della tipologia, a giovani italiani di età inferiore a 25 o 28 anni, a seconda della tipologia, per lo svolgimento di un periodo di ricerca finalizzato alla stesura della tesi di laurea specialistica o magistrale o per iscri-

versi e frequentare un corso di alta formazione (*master*) di 1° o 2° livello, presso enti di ricerca pubblici o privati, università statali o non statali legalmente riconosciute, previa presentazione del progetto di tesi da parte del candidato, approvato dalla scuola universitaria di appartenenza.

Al comma 2 si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità per l'erogazione delle risorse del Fondo secondo diversi criteri tra i quali l'aver ottenuto risultati universitari eccellenti e rientrare in determinate fasce di reddito ISEE. Il comma 3 reca la copertura finanziaria per l'attuazione dell'articolo 10.

L'articolo 11 dispone l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 142 (sull'iscrizione ai corsi di laurea) del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -, che reca una disposizione del tutto anacronistica e cioè il divieto per gli studenti italiani di essere iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di laurea. In molti Paesi dell'Unione europea tale facoltà è consentita prevedendo anche sgravi fiscali per gli studenti che scelgono di iscriversi a più di un corso di studio.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria degli articoli 2 e 6, quantificata in euro 450 milioni a decorrere dal 2020. A copertura degli oneri dei predetti articoli si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e, quanto a 435 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza.

L'articolo 13 reca l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELL'AUTOIMPRENDI- TORIALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 3, 31, 34, 35 e 36 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il principio meritocratico, riconosce il ruolo dei giovani nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte a favorire la loro autodeterminazione e promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale.

2. Nell'ambito delle politiche attive della formazione e dell'autoimpiego, la Repubblica promuove, altresì, interventi a favore dei giovani al fine di contribuire a una piena e concreta attuazione del diritto allo studio nonché di favorire l'occupazione giovanile.

Art. 2.

(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per i datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo mas-

simo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero, per i datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di tre anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, l'esonero nella misura del 50 per cento dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 3.

(Requisiti dell'impresa e del ricevente)

1. Per ottenere l'incentivo di cui all'articolo 2 l'impresa, anche individuale, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver cessato o sospeso la propria attività;

b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;

c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;

d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;

e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

2. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto per effetto dell'esonero di cui all'articolo 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

3. Per la concessione dell'incentivo di cui all'articolo 2, comma 2, il soggetto da assumere deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un *master* di 1° o 2° livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta, italiana o europea, o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta, italiana o europea;

b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;

c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno cinque anni.

Art. 4.

(Sostegno dell'attività libero-professionale)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno

1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermi restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, devono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

Art. 5.

(Detassazione per le start-up innovative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* innovative devono attenersi per poter accedere ai benefici previsti dal comma 1.

3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per i prestiti age-

volati garantiti dallo Stato, denominato «Fondo StartItalia», con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo StartItalia prendendo in considerazione per il riparto delle risorse:

a) l'età anagrafica inferiore ai 35 anni del titolare della nuova società;

b) la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici;

c) l'alto valore aggiunto dell'azienda nell'ambito agro-alimentare, biotecnologico, dell'economia verde, delle nanotecnologie, dell'informatica, della mecatronica o della salute.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6.

(Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni da parte di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento del diritto annuale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1 sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera *c)*, comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certi-

ficata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) la possibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. La facoltà di cui al comma 4, lettera b), non si applica alle aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 7.

(Inapplicabilità degli studi di settore ai giovani)

1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello della data di entrata in vigore della presente legge e che hanno un'età inferiore a 25 anni, nel caso di titolari di imprese individuali, ovvero che hanno un'età inferiore a 30 anni, nel caso di liberi professionisti o se hanno conseguito una laurea.

CAPO II

MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE

Art. 8.

(Anticipo del praticantato)

1. È data facoltà agli studenti universitari che sono in regola con i pagamenti delle

tasse e che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale.

Art. 9.

*(Misure per l'efficientamento
del sistema universitario)*

1. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è determinata in misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 36 per cento, ed è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

2. Della quota di cui al comma 1, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un

quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). L'applicazione del presente articolo non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università per ciascun anno in misura superiore al 5 per cento rispetto alla quota dell'anno precedente.

Art. 10.

(Istituzione del Fondo Erasmus Italia)

1. Al fine di premiare e sostenere gli studenti che hanno già dimostrato il proprio valore e che vogliono proseguire il percorso di studio o attraverso la stesura di una tesi di ricerca o implementando la propria preparazione attraverso corsi altamente qualificanti nelle materie ambientali, dell'agro-alimentare, delle biotecnologie, dell'economia, delle nanotecnologie, dell'informatica, della mecatronica o della salute, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo Erasmus Italia, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi mensili, di durata variabile da tre a sei mesi, a seconda della tipologia, a giovani italiani di età inferiore a 25 o 28 anni, a seconda della tipologia, per lo svolgimento di un periodo di ricerca finalizzato alla stesura della tesi di laurea specialistica o magistrale o per iscriversi e frequentare un corso di alta formazione, *master* di 1° o 2° livello, in un istituto ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza, presso enti di ricerca pubblici o privati, università statali o non statali legalmente riconosciute, previa presentazione del progetto di tesi da parte del candidato approvato dalla scuola universitaria di appartenenza. I contributi di cui al presente comma

sono destinati a cittadini italiani che godono dei diritti civili e che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad euro 32.000 oppure che hanno un reddito dichiarato personale inferiore ai 13.000 euro, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

a) per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di tre mesi al fine di effettuare un periodo di ricerca presso un ente ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza e finalizzato alla stesura di una tesi di laurea specialistica o magistrale, essere uno studente in regola con la durata legale del corso di studi, con una media ponderata non inferiore ai 105/110 e prima del compimento del ventottesimo anno di età;

b) per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di sei mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 1° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese, essere in possesso della laurea triennale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta, italiana o europea, non oltre i dodici mesi antecedenti l'inizio del corso, con la votazione di 105/110 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del venticinquesimo anno di età;

c) per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di sei mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 2° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese,

essere in possesso della laurea specialistica o magistrale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta, italiana o europea, non oltre i dodici mesi antecedenti l'inizio del corso, con la votazione di 105/110 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del ventottesimo anno di età.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

1. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione degli articoli 2 e 6 è autorizzata la spesa massima di euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede:

a) quanto ad euro 435 milioni a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al-

l'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto ad euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

